



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 142 del 10/02/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Servizio di ritiro, intermediazione, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (cer 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii alla Ditta ECOGEST srl CIG: 8628239810

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Vista la Delibera del C.C. n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

Dato atto che la somma impegnata nelle more che approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg 2021 – 2023);

Premesso altresì che:

- è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che prevede per la frazione organica la raccolta di tipo porta a porta per tutte le utenze attive in ambito comunale;
- al fine di perseguire gli obiettivi, sia in termini di qualità che di quantità della raccolta, previsti dalla vigente normativa, i rifiuti raccolti in maniera differenziata devono essere conferiti, per singola frazione merceologica, presso appositi impianti autorizzati a norma di legge alle operazioni di recupero/trattamento;
- nell'anno 2020 sono state raccolte ton. 8.225,22 di frazione organica CER 20.01.08
- le quantità di frazione organica prodotta sono state conferite presso gli impianti di compostaggio di Grammichele (CT) gestito dalla ditta Kalat Impianti Unipersonale S.r.l., di Belpasso (CT) gestito dalla ditta RACO S.r.l. e, a partire dal 16 Ottobre 2018 presso l'impianto di compostaggio di C/da Cava dei Modicani a Ragusa gestito dalla ditta REM S.r.l.;
- che per l'anno 2021 si presume di produrre il quantitativo di raccolta di frazione organica pari a ton. 8.704,92 da conferire obbligatoriamente presso impianti di compostaggio autorizzati per legge alle attività di trattamento/recupero;
- come disposto dall'art. 10 del Disciplinare Tecnico Prestazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ragusa: "Sarà onere del Comune di Ragusa l'individuazione della piattaforma di trattamento ed il pagamento dei costi di trattamento della frazione organica";
- come disposto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Ragusa relativamente al trasporto ed al trattamento della frazione organica: "Gli oneri di trattamento è a carico

dell'amministrazione comunale. Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che il Comune di Ragusa dovesse subire a causa della presenza di una quota di scarti non compostabili superiori al 7% in peso nel materiale compostabile conferito all'impianto di trattamento saranno a carico dell'I.A. nella misura del 50% del costo aggiuntivo sostenuto”;

Richiamato:

- l'art. 182 ter del D. L.Gs. 152/2006 dove, per la raccolta dei rifiuti organici si prevede che:
 1. *“La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.*
 2. *Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:*
 - a) *la raccolta separata dei rifiuti organici;*
 - b) *il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;*
 - c) *l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente”*
- l'art. 183 punto d - definizioni, dove si intende per: *“rifiuto organico”* rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”

Rilevato che:

- il servizio di raccolta della frazione organica è espletato in ambito comunale come previsto dall'art. 182 ter del D. L.Gs. 152/2006;
- per l'anno 2021 i conferimenti della frazione organica verranno effettuati, a seguito di determinazione di impegno spesa ed affidamento:
 1. presso l'impianto di compostaggio sito in c.da Cava dei Modicani a Ragusa di proprietà della SRR ATO 7 – Ragusa, società a totale capitale pubblico di cui il Comune di Ragusa è socio, e gestito dalla ditta REM s.r.l. ove, in base al contratto di servizio sottoscritto tra questo Comune, la S.R.R. ATO 7 Ragusa e la ditta REM S.r.l., il quantitativo totale annuo di frazione umida autorizzato al conferimento è di ton. 5.069,72;
 2. presso l'impianto di compostaggio sito a Grammichele di proprietà della Società pubblica Kalat Impianti, tenuto conto che il predetto impianto a partire dal 01/01/2021 ha autorizzato il conferimento per un quantitativo di rifiuto organico pari a 1.826,00 tonnellate annue;

Preso atto:

- della chiusura dell'impianto di compostaggio sito a Belpasso gestito dalla società RACO srl;
- che il predetto impianto ha autorizzato annualmente il conferimento del quantitativo di rifiuto organico pari a circa ton. 1.400;
- che la chiusura del predetto impianto comporta la mancata disponibilità in termini di conferimento pari a circa ton. 1.400,00;

Ritenuto che:

- che gli impianti di compostaggio gestiti dalla società REM e da KALAT IMPIANTI non riescono a soddisfare la capacità di conferimento di tutta la frazione organica prodotta tanto che alla data odierna, rispetto alla quantità stimata per l'anno 2021 di produzione di rifiuto organico di ton. 8.704,92, solo ton. 6.895,72 sono autorizzate al conferimento, mentre la restante quantità, pari a ton. 1.809,2 risulta “scoperta” da possibilità di conferimento;
- il conferimento della frazione organica presso l'impianto di compostaggio riveste carattere di urgenza e continuità in quanto lo stesso rifiuto può rimanere stoccato presso i centri di raccolta per non più di 72 ore, trascorse le quali comporterà refluenze negative, oltre che per l'ambiente e la salute pubblica, anche per l'intero sistema di raccolta rifiuti compromettendone, sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo, i livelli di raccolta differenziata alla data odierna raggiunti;
- ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare Tecnico Prestazionale è: *“onere del Comune di Ragusa l'individuazione della piattaforma di trattamento ed il pagamento dei costi di trattamento della frazione organica”;*

Dato atto che:

- nel mese di gennaio 2021 sono stati bloccati, per motivi tecnici, i conferimenti presso l'impianto di compostaggio di proprietà della Società pubblica Kalat Impianti;
- l'impianto di Belpasso gestito da RACO srl ha comunicato che: *“...a causa del protrarsi dei problemi tecnici ed organizzativi, la Raco S.r.l. continuerà a non ricevere i conferimenti fino a giorno 31/01/2021.”* e che alla data odierna sono ancora sospesi i conferimenti;

Evidenziato che:

- l'Impresa Ecologica Busso Sebastiano, in ultimo, con nota prot. n. RG2021_092/VB/mb/ab del 04 febbraio 2021, richiamando le precedenti comunicazioni del 13.01.2021 e del 26.01.2021, fa rilevare e pone all'attenzione:

“...la situazione ormai difficilmente sostenibile venutasi a creare a seguito dei limitati quantitativi di frazione organica autorizzati dai rispettivi impianti”;

- sempre con la predetta nota viene rappresentato che: *“...in località Nunziata sono attualmente presenti un numero molto consistente di cassoni scarrabili colmi in attesa di essere avviati a trattamento. Se non si provvederà nell'immediato non sarà possibile garantire l'effettuazione del servizio di raccolta differenziata della FORSU sul territorio..... ed inoltre saremo costretti ad avviarlo all'impianto di trattamento dei rifiuti residuali con innegabili conseguenze sulle performance in termini di %RD di cui, ovviamente, non potremo essere considerati responsabili in alcuna misura.”*, *al fine di rispettare i tempi massimi di stazionamento dei rifiuti presso i CCR comunali la Scrivente si vedrà obbligata a sospendere il servizio specifico di ritiro presso le Utenze domestiche e non domestiche”.*

Rilevato che:

- l'impossibilità del conferimento ad impianti di compostaggio comporta la conseguente interruzione del servizio di raccolta della frazione organica prodotta dalle utenze con conseguente nocumento per l'igiene pubblica e la salute;
 - che il perdurare dello stazionamento dei cassoni scarrabili presso il sito di c.da Nunziata è stato dovuto dalla impossibilità di conferimento della FORSU presso impianti di trattamento del rifiuto secco residuale per la chiusura dell'impianto di TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa in quanto in attesa di rilascio delle autorizzazioni regionali;
 - per quanto riguarda la raccolta del rifiuto organico trattasi di un servizio essenziale e continuativo, da svolgersi senza alcuna interruzione al fine di salvaguardare l'igiene ed il decoro pubblico;
- la mancanza di impianti di compostaggio per il conferimento della frazione organica:
1. si ripercuote sul servizio di igiene urbana rallentandone e/o bloccandone le attività di raccolta con gravi ripercussioni sul territorio dal punto di vista dell'igiene pubblica comportando, altresì, la proliferazione di discariche in quanto le utenze al fine di disfarsene potrebbero abbandonarle sul territorio dando origine al fenomeno delle discariche su suolo pubblico con il conseguentemente insorgere di problemi sia igienico – sanitari che di decoro pubblico, oltre che un aggravio in termini di maggiori oneri economici a carico del Comune per le operazioni di bonifica;
 2. si ripercuote, sia in termini di raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista per legge, sia sugli obiettivi prefissati dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto di servizio in quanto, come attestato dalla composizione merceologica dei rifiuti effettuati da ISPRA, la frazione organica costituisce in termini di peso il 40% del rifiuto prodotto dalle utenze;

Dato atto che:

- per quanto sopra, è imprescindibile ed improcrastinabile la necessità di individuare nuovi impianti per il conferimento di ton. 1.809,2 residue di frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata espletato nel territorio del Comune di Ragusa;
- la continuità dei conferimenti della frazione organica è da considerarsi una prestazione indispensabile a garanzia dell'igiene pubblica e del decoro del territorio;
- ai sensi dell'art. 182 comma 2 – Smaltimento dei rifiuti: *“I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.”*

Considerato che:

- al fine di garantire il conferimento dell'intera quantità annua di frazione organica prodotta è stata esperita una manifestazione di interesse con richiesta di disponibilità al conferimento ed offerta economica;
- che per l'esperimento della predetta manifestazione di interesse sono stati consultati tutti gli impianti di compostaggio presenti nell'elenco fornito dalla Regione Siciliana consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Struttura/PIR_Organigramma/PIR_SERVIZIO5OSSERVATORIOSUI RIFIUTIISPETTORATO/PIR_Impiantidicompostaggio
- le richieste di disponibilità al conferimento sono state trasmesse con nota prot. n. 11984/2021 alla società ATO PA 5, prot. n. 11980/2021 alla società ATO CL 2; prot. n. 11967/2021 alla società Calabra Maceri, prot. n. 11971/2021 alla società DUSTY, prot. n. 12093/2021 alla società ECOWASTE, nota prot. n. 13700/2021 alla società Ecogest, nota prot. n. 11976/2021 alla società Giglione Servizi, nota prot. n. 11965/2021 alla società Ofelia Ambiente, nota prot. n. 12089/2021 alla società RCM Ambiente, nota prot. n. 12092/2021 alla società SER. ECO, nota prot. n. 11961/2021 alla società Siculo Compost e nota prot. n. 12097/2021 alla società Sogeir;
- alla suddetta manifestazione di interesse con richiesta di disponibilità al conferimento ed offerta economica hanno dato riscontro le società DUSTY ed ECOGEST

Atteso che:

- la società DUSTY con nota assunta in atti in data 04.02.2020 al numero 15595 del protocollo generale ha manifestato la disponibilità ad eseguire i servizi di gestione della frazione organica proponendo un'offerta pari ad €/ton. 270,00 oltre iva;

- che la società DUSTY con la predetta nota ha altresì precisato i prezzi applicati in caso di impurità superiori al 5% e nello specifico:

soglia impurità	Prezzo offerto
Impurità superiore al 5%	€/ton 275,00 oltre iva
Impurità superiore al 10%	€/ton 285,00 oltre iva
Impurità superiore al 15%	€/ton 295,00 oltre iva

- la società ECOGEST s.r.l. con nota assunta in atti in data 03.02.2021 al numero 15244 del protocollo generale ha manifestato la disponibilità offrendo i seguenti prezzi:
 - A. smaltimento fuori regione sicilia €/ton 285,00 oltre iva;
- la società ECOGEST s.r.l. con successiva nota del 05.02.2020 prot. n. 15938/2021 ha riformulato i prezzi offerti con la suddetta nota prevedendo:
 - A. smaltimento fuori regione €/ton 195,00 oltre iva;
 - B. trasporto fuori regione €/ton 75,00 oltre iva;
 - C. nel caso di frazione estranea superiore al 8% e fino al 12% l'applicazione dell'importo aggiuntivo di €/ton 2,00 per ogni punto percentuale eccedente l'8% e fino al 12%;
 - D. nel caso di frazione estranea superiore al 12% l'applicazione dell'importo aggiuntivo di €/ton 2,50 per ogni punto percentuale eccedente il 12%;

Dato atto che:

- a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/98/CE, tramite il Dlgs 205/2010 è stata introdotta nella normativa nazionale la definizioni delle attività di intermediazione dei rifiuti (ancorché già presenti nel Regolamento CE 1013/2006);
- secondo il disposto dell'art. 183, comma 1, lettera l) del Dlgs 152/2006: *“definisce “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”*;

Dato atto:

- che l'offerta tecnico – economica avanzata dalla ECOGEST srl è più vantaggiosa rispetto a quella avanzata dalla DUSTY (€/ton. 275 oltre iva con impurità superiore al 5% fino al 10%) in quanto prevede un importo di conferimento della frazione organica di €/ton 270,00 oltre iva con limite di percentuale di scarto non compostabile fino al 8% rispetto al prezzo proposto da DUSTY;

Considerato che:

- il Comune, in occasione del primo conferimento, dovrà disporre delle analisi merceologiche del rifiuto organico e che, pertanto, si rende necessario ed indispensabile individuare un laboratorio/società di analisi al fine di espletare le analisi sul FORSU da inviare a compostaggio con l'obiettivo di attestarne la percentuale di scarto non compostabile;
- che l'analisi merceologica condotta dal laboratorio SCA nel mese di luglio 2020 ha attestato la presenza di materiale non compostabile pari al 7,2%;
- che nell'anno 2020 nei conferimenti effettuati presso l'impianto di compostaggio gestito dalla società REM si è avuta una media di scarti non compostabili del 8,39%;

Ritenuto:

- sulla base delle superiori considerazioni e nel rispetto dei tempi di permanenza della frazione organica nei CCR comunali, assolutamente indispensabile garantire i conferimenti della frazione organica presso impianti di compostaggio al fine di assicurare la continuità e la funzionalità del servizio di raccolta;

Considerato che:

- al fine di ripristinare le condizioni di deposito della frazione organica raccolta si rende necessario affidare alla “ECOGEST srl” il servizio di trasporto e avvio a recupero presso impianti extraregionali del quantitativo totale di ton. 600 di rifiuti, biodegradabili di cucine e mense CER 200108;
- che per l'affidamento del suddetto servizio è necessario impegnare la somma totale stimata in €184.500,00 oltre iva così distinta:
 - 1) €162.000,00 oltre iva al 10% per il servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero finale dei rifiuti urbani costituiti da frazione organica (cer 20.01.08) proveniente dal servizio di raccolta differenziata;
 - 2) €20.000,00 somme a disposizione dell'amministrazione per eventuali imprevisti;
 - 3) € 2.500,00 oltre iva al 10% somme a disposizione dell'amministrazione per analisi merceologiche sul rifiuto organico;

Tenuto conto:

- della rilevanza pubblica oltre che della natura continuativa del servizio di raccolta, di dover provvedere in merito in ragione della necessità e dell'urgenza come innanzi rappresentate;
- a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, allo stato attuale non esistono altre possibilità di individuazione di impianti di compostaggio disponibili al conferimento della frazione organica residua prodotta;
- infine, la mancata esecuzione del presente atto potrebbe arrecare grave danno all'Ente con evidenti ripercussioni negative alla salute pubblica, sulle performance di raccolta differenziata raggiunta e nell'esecuzione del contratto di raccolta;

Atteso che:

- la normativa vigente in materia di acquisizione di beni o servizi per le pubbliche amministrazioni prevede all'art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) che:

*“1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
(si vedano le Linee Guida n. 8 di ANAC)*

- 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

...

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

...

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;

Richiamate

- le Linee Guida ANAC n. 8 – *Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili* (approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017);

Dato atto che:

- Sulla base delle suddette linee Guida ANAC, un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico;

- per quanto esposto, necessita procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società “ECOGEST srl”, con sede legale in viale Kennedy, 20 – 96010 Melilli (SR) p. IVA 01238600892, per il servizio di trasporto e avvio a recupero e conferimento presso impianti extraregionali del quantitativo un totale di ton. 600, di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108, per un importo pari a € 184.500,00 oltre IVA al 10%;

Dato atto che:

- che per l'affidamento del servizio in argomento è stato elaborato il CIG: 8628239810

Visto

- l'art. 63 comma 2b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
- l'art. 53 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 del 30/10/1997 e ss. mm. e ii.;
- il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, richiamati interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisiti agli atti, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto:

1. Di dare atto che trattasi di servizio indispensabile sotto il profilo igienico ambientale e che si rende necessario, senza alcuna interruzione, al fine di garantire la salute e l'igiene pubblica;
2. Di dare atto che a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, allo stato attuale non esistono altre possibilità di individuazione di impianti di compostaggio disponibili al conferimento della frazione organica residua prodotta
3. Di attribuire ai fini della normativa sui flussi finanziari il numero CIG: 8628239810;
4. di affidare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società "ECOGEST srl", con sede legale in viale Kennedy, 20 – 96010 Melilli (SR) p. IVA 01238600892, il servizio di trasporto e avvio a recupero e conferimento presso impianti extraregionali del quantitativo un totale di ton. 600, di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108, per un importo pari a € 184.500,00 oltre IVA al 10%;
5. Di Autorizzare la spesa di € 184.500,00 oltre iva al 10%, per il suddetto servizio, per l'Anno 2021, impegnandoli al Cap. 1801.3 Codice Bilancio 09.03-1.03.02.15.005 Annualità 2021, Scadenza 31/12/2021;
6. Di liquidare e pagare con successivi atti di liquidazione in favore della società ECOGEST srl le somme dovute per l'espletamento del servizio, fino a concorrenza della spesa disponibile e dietro presentazione di regolare fatture elettronica;
7. Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00;
8. Pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/02/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale